



**Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche**
Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0001/FLP2008

Roma, 02 gennaio 2008

NOTIZIARIO N° 1

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ([legge finanziaria 2008](#))**

(G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)

La FLP informa che, in data 21 dicembre 2007 è stata approvata definitivamente al Senato la Finanziaria 2008 (162 sì e 153 voti contrari) e che in data 28 dicembre 2007, la [legge 24 dicembre 2007 n°244 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 300 Supplemento Ordinario n°285](#).

Si riportano alcune delle principali novità:

ART.2 COMMI DA 376 A 378	TICKET SANITARI	E' abolita per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo (quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con un incremento di spesa di 834 milioni e' stato finanziata la cancellazione dei ticket sanitari sulla diagnostica anche nel 2008
ART. 1 COMMA 201	ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI	Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ART. 1 COMMA 209	STUDENTI FUORI SEDE	Estensione della detraibilità del 19% del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede , ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fine di lucro e cooperative (importo non superiore a 2.633 euro). L'alloggio deve

***Il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio di tutti.
Sostieni le nostre attività iscrivendoti alla FLP!***

		trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da casa e, comunque, in provincia diversa.
ART. 1 COMMA 15 LETTERA A) PUNTO 1	UN'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER LE FAMIGLIE DI ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO	In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo
ART. 1 COMMI 15-16	REDDITO DELL'ABITAZIO NE PRINCIPALE AI FINI DEL CALCOLO IRPEF	Disposizioni per evitare che il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi ai fini del calcolo delle detrazioni Irpef per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito. Con la modifica introdotta il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze
ART. 2 COMMI DA 361 A 364	TRASFUSI DANNEGGIATI DA EMODERIVATI O TRASFUSIONI	Stanziati 180 milioni di euro a decorrere dal 2008 per gli indennizzi da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Un decreto Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, fisserà i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni. Priorità, a parità di gravità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Il beneficio dell'indennizzo è esteso alle persone che abbiano riportato una manomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme di amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.
ART. 1 COMMA 20	ROTTAMAZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
ART. 1 COMMI 20-21	RIQUALIFICAZIO NE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno.
ART. 1 COMMA 286	RIQUALIFICAZIO NE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	La detrazione d'imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo di 30mila euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
ART. 1 COMMA 133	CANONE RAI	Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento

		del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza
ART.1 COMMA 5	ICI	Ulteriore detrazione della base imponibile dell'1,33% fino ad un massimo di 200 euro (viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale) per la prima casa (si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9), scatterà dal 2008 a prescindere dal reddito. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
ART.1 COMMA 40	IRES	A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti
ART. 1 COMMA 50	IRAP	Riduzione dell'aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,9%;
ART.1 COMMI DA 96 A 117	IRPEF AUTONOMI	Aliquota del 20% come unica tassa per gli autonomi che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro, con esenzione da iva ed irap ed esonero dagli studi di settore..
ART. 1 COMMA 9 LETTERA A)	LOCAZIONI	Gli inquilini potranno detrarre dall'IRPEF una quota del canone d'affitto dell'abitazione principale. Sconti fiscali per chi ha un reddito non superiore a 15.443,71 euro (300 euro di sconto l'anno) e non superiore a 30.987,41 euro (150 euro di sconto)
ART. 1 COMMA 203	MUTUI CASA	Aumenta da 3.615,20 euro a 4mila euro il limite massimo degli oneri (interessi passivi, oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati) dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, sui quali applicare la detrazione Irpef del 19 per cento.
ART. 2 COMMA DA 475 A 480	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA	È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478
ART. 1 COMMI DA 17 A 19	RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotta per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001, finanziaria per il 2002: prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
ART.1 COMMA 202	ASILI NIDO	Prevista una detrazione del 19% sulle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette, con un importo massimo di 632 euro per ogni figlio che frequenta l'asilo nido.
ART.2 COMMA 20	COMUNITÀ MONTANE	Cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti
<p>Il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio di tutti. Sostieni le nostre attività iscrivendoti alla FLP!</p>		

		Sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri Il risparmio stimato è di circa 67 milioni di euro.
ART.1 COMMI 17-18-19	RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	Proroga di altri 3 anni (2008-2009-2010) per la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio
ART. 1 COMMA 208	AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione
ART.1 COMMI DA 242 A 247	FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO	È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.
	VITTIME DELL'URANIO IMPOVERITO E DELLE PARTICELLE DI MINERALI PESANTI	E autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010,
ART. 1 COMMI DA 229 A	SICUREZZA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO (ES. TABACCHERIE) E ALL'INGROSSO E QUELLE DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE.	Introdotta un credito di imposta per incentivare gli investimenti in sicurezza da parte delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio (es. tabaccherie) e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica. Il credito d'imposta è pari all'80% del costo sostenuto per beni e servizi, fino a un importo massimo di mille euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta. Deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione, non concorre alla formazione di reddito ai fini delle imposte sui redditi, né sul valore della produzione netta ai fini dell'Irap. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del Tuir. Spetta nel limite degli stanziamenti, pari a 5 milioni di euro l'anno. Un decreto del ministro dell'Economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria, fisserà le modalità di attuazione. Il beneficio spetta nei limiti della regola de minimis.
ART. 1 COMMA 376 - 377	COSTI DELLA POLITICA	A partire dal Governo successivo a quello in carica il numero dei Ministeri (e Ministri) sarà al massimo di 12. Non sarà possibile in ogni caso superare il tetto di 60 dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari.
ART. 1 COMMA 378	COSTI DELLA POLITICA	I compensi dei Commissari straordinari di Governo, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.
ART. 1	INDENNITÀ	Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria

COMMA 375	PARLAMENTARI	2008 non si applica l'adeguamento retributivo previsto per legge all'indennità (costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza) spettante ai membri del Parlamento.
ART.2 COMMA 29 LETTERA A)	CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DI DECENTRAMENTO	Eliminati quelli dei Comuni con meno di 250 mila abitanti
ART. 2 COMMA 23	RIDUZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI	A decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali, la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità (prima erano 16).
ART. 2 COMMA 25 LETTERA A)	CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI, CIRCOSCRIZIONALI E DELLE COMUNITA' MONTANE	I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali
ART. 2 COMMA 64	SPESE ORGANIZZATIVE E PER VERTICE «G8»	Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008
ART.2 COMMA 445 - 449	CLASS ACTION	Viene introdotta in Italia la possibilità per i consumatori di intentare cause collettive (azione collettiva risarcitoria) Le disposizioni diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008
ART. 1 COMMI DA 326 A 344	CINEMA	Agevolazioni fiscali (credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta) ad imprese di produzione e di distribuzione cinematografica, nel primo caso l'80% delle risorse deve essere impiegato sul territorio nazionale.
ART. 1 COMMA 310	TRASPORTO PUBBLICO	Ai fini dell'IRPEF, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro
ART. 2 COMMA 73	MINISTERO DELLA DIFESA	La dotazione del fondo (destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari) istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge n. 296/2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi ALL'ARSENALE DELLA M.M. DI TARANTO e 1 milione al rilancio del POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD DI PIACENZA
ART. 2 COMMA 80	BONIFICHE AREE MILITARI ED UNITA' NAVALI	Ridotto il fondo destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali. Passa da 25 milioni di euro a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010
ART. 2 COMMA 603	MINISTERO DELLA DIFESA	A far data dal 1° luglio 2008, sono soppressi i TRIBUNALI MILITARI E LE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo
ART. 2 COMMA	MINISTERO DELLA DIFESA	Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di

607		soppressione degli uffici operata al comma 603
ART. 2 COMMA 627	ALLOGGI DI SERVIZIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA	In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone , con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, <u>un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio</u>
ART.3 COMMI 30-31	AMMINISTRAZIONI CHE COSTITUISCONO SOCIETÀ' O ENTI COMUNQUE DENOMINATI, O ASSUMONO PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ, CONSORZI O ALTRI ORGANISMI	Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30 , tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
ART. 3 COMMA DA 44 A 48	TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO DELLE PUBBLICHE FINANZE	Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione (274mila euro). Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista
ART. 2 COMMA 618	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO	Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
ART. 2 COMMA 380	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA RELATIVA AI DISPOSITIVI SU MISURA	Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, sono incrementati del 9 per cento.
ART. 2 COMMA 452 E 454	CONGEDO DI MATERNITÀ	Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito

		prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
ART. 2 COMMA 455	CONGEDO PARENTALE	Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento e può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età
ART. 2 COMMA DA 458 A 460	FONDO PER I SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DESTINATI AI MINORI DI ETÀ FINO A 36 MESI, PRESSO ENTI E REPARTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA	Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa , è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. I predetti servizi socio-educativi sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento
ART. 2 COMMA 467	CIECHI CIVILI PARZIALI	L'importo dell' indennità speciale per i cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008.
ART.2 COMMI DA 432 A 534	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Modifiche alla legge 123/2007 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta delle modalità di finanziamento per la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi e il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico dell'Inail. In sostituzione dell'attuale sistema di finanziamento si stanziavano 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il Fondo per il sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è incrementato di 2,5 milioni di euro l'anno nel 2008 e nel 2009 e di 10 milioni di euro dal 2010.
ART. 2 COMMA 501	SPESE DI AVVIO DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTA RE DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
ART.2 COMMA 508	FONDO PER IL FINANZIAMENT O DEL «PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ PER L'EQUITÀ E LA CRESCITA SOSTENIBILI» DEL 23 LUGLIO 2007	Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal « Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili » del 23 luglio 2007 è istituito, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.
ART. 2 COMMA 509	BONUS PER LA PROPRIA FORMAZIONE	Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del

	PROFESSIONAL E AI SOGGETTI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
ART. 2 COMMA 514	PRELIEVO FISCALE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO, SULLE INDENNITÀ EQUIPOLLENTI E SULLE ALTRE INDENNITÀ E SOMME CONNESSE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo.
ART. 2 COMMA 593	SPESE POSTALI E TELEFONICHE DEI MINISTERI	Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche <u>sono rideterminate</u> in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una <u>riduzione</u> di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010
ART. 2 COMMA 594-595	SPESE DI FUNZIONAMENT O DELLE STRUTTURE DELLE PP.AA.	Le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, delle apparecchiature di telefonia mobile
ART. 3 COMMA 79	CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE	Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. Le disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
ART. 3 COMMA DA 81 A 84	LAVORO STRAORDINARI O	Le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, <u>da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali</u> , comprese le forme di lavoro a distanza, <u>al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario</u> . In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007. <u>Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.</u>
ART. 3 COMMA	ASSUNZIONI DI PERSONALE	Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008

86		
ART. 3 COMMA 87	GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI	Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali
ART. 3 COMMA 89	ASSUNZIONI IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE	Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.
ART.3 COMMA DA 90 A 92	PROCEDURE DI STABILIZZAZIO NE	<u>Per gli anni 2008 e 2009, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.</u>
ART. 3 COMMA 98	ASSUNZIONI NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA	Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante <u>l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al DPR 02.09.1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23.08.2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226/2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.</u>
ART. 3 COMMA 101	PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE	Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta
ART. 3 COMMA 106	I BANDI DI CONCORSO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINAT O NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIO NI	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere <u>una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni</u>

		per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
ART. 3 COMMI 107-108	CONCORSI ED ASSUNZIONI NEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è <u>autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.</u> Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è <u>autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.</u>
ART. 3 COMMA 112	PERSONALE DELLE POSTE ITALIANE SPA E DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Per l'anno 2008, <u>il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del DLvo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.</u>
ART. 3 COMMA 123	DIRITTO AL COLLOCAMENT O OBBLIGATORIO	Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, <u>sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.</u>
ART. 3 COMMI DA 124 A 127	MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIO NI	Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la <u>ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero</u> e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato <u>possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.</u> <u>Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1</u>

		<p>vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti, può essere disposta <u>la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento.</u></p>
ART. 3 COMMA 128	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI	<p>Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. <u>Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti</u> negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali</p>
ART. 3 COMMI 129-130	BANCA DATI INFORMATICA PER LA MOBILITA'	<p>Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica <u>è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità e la base dati di interesse nazionale.</u></p>
ART. 3 COMMI 131-132	INTEGRAZIONE RISORSE RINNOVI CONTRATTUALI BIENNIO 2006-2007 PER GLI STATALI	<p><u>Al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.</u> In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.</p>
ART. 3 COMMI 142-143	RISORSE RINNOVI CONTRATTUALI BIENNIO 2008-2009 PER GLI STATALI	<p>Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, <u>in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.</u> A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</p> <p><u>Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.</u></p>
ART. 3 COMMA 147	RINNOVO CONTRATTUAL E 2008-2009 DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	<p>In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.</p>

[Per gli approfondimenti, si rinvia al testo originale della legge 24 Dicembre 2007, n.244 pubblicato nella G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.](#)

L'UFFICIO STAMPA

*Il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio di tutti.
Sostieni le nostre attività iscrivendoti alla FLP!*